

Indennità di turno per le educatrici, l'Aran dice che non ne hanno diritto

Pubblicato: Venerdì 5 Maggio 2017



La tanto attesa risposta dell'**Aran** (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è arrivata e non è positiva per le **educatrici degli asili nido di Busto Arsizio** che lottano da mesi per **riavere l'indennità di turno** che era stata tolta a partire da settembre dello scorso anno in seguito alla revisione delle indennità da parte degli uffici dell'assessorato al personale.

L'assessore **Alessandro Chiesa** è categorico: «La risposta al quesito che è stato posto è chiara e non ammette interpretazioni – spiega – per come è strutturato l'orario delle educatrici non è possibile erogare l'indennità di turno». La risposta dei sindacati (Adl e Cgil) non è conciliante e per il **15 maggio** è **previsto un nuovo sciopero** di un'ora ad inizio turno e un'assemblea di 2 ore prevista per il 12 maggio.

Il braccio di ferro, dunque, continua ma **l'assessore ha lasciato intendere che, anche se non sarà facile, si sta lavorando ad una soluzione che possa mettere una pezza** a questo pasticcio che non è stato certamente causato dalle lavoratrici. Quello che emerge, però, è il fatto che per anni le educatrici abbiano percepito questa indennità pur non avendone diritto. In un caso analogo, sempre a Busto Arsizio, alcuni dipendenti comunali furono costretti a restituire soldi che avevano percepito negli anni precedenti.

Sul piede di guerra anche il gruppo consigliere del **Partito Democratico** con la richiesta, da parte della

consigliera **Valentina Verga**, di convocare una commissione affari generali sul tema sottolineando che «il parere dell’Aran non è affatto vincolante in quanto l’agenzia è un organismo di parte datoriale che emana pareri che assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e come tali non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della “interpretazione autentica” per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale. I pareri dell’ARAN, secondo quanto affermato dalla stessa Agenzia, non sono e non rappresentano altro che pareri per nulla vincolanti, meno che meno acquistano valore di interpretazione autentica che, come è noto, è disciplinata dagli articoli 49 e 64 del D.Lgs. 165/2001 e non costituiscono assolutamente una fonte del diritto, quindi non possono disporre in merito all’efficacia di clausole contrattuali».

Orlando Mastrillo

orlando.mastrillo@varesenews.it